



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEMARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Atto e provvedimento amministrativo

Sommario:	Concessione amministrativa – revoca e decadenza – fattispecie di decadenza – inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per difetto di giurisdizione amministrativa.
Estremi del provvedimento:	Parere C.G.A.R.S., ss. rr. n. 419/2022 del 5 luglio 2022 (Sped. 27 luglio 2022 - Aff. n. 294/2021)
Massima:	<p>La revoca, a differenza della decadenza, costituisce esplicitazione di una potestà generale dell'amministrazione, oggi consacrata nell'art. 21 <i>quinquies</i> della legge n. 241/1990, che può esercitarsi nel caso in cui la concessione non risponda più alle esigenze pubbliche a seguito o di sopravvenuti motivi o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario sotteso al rilascio.</p> <p>La decadenza, al contrario, essendo la conseguenza del venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario oppure del verificarsi di talune inadempienze colpose, gravi e reiterate del privato, non comporta l'esercizio discrezionale di alcun potere autoritativo, perché non richiede alcuna valutazione della rispondenza della concessione all'interesse pubblico.</p> <p>La norma di riferimento che viene in rilievo per la determinazione della giurisdizione è l'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., il quale statuisce: «<i>[s]ono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ... b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;</i>».</p> <p>È da accogliere l'interpretazione di tale norma emersa in giurisprudenza, secondo la quale le controversie relative alla fase esecutiva di una concessione sono da devolvere alla cognizione del giudice ordinario, in quanto a quest'ultimo spetta di giudicare sull'esatto adempimento di diritti ed obblighi reciproci delle parti, e sui relativi effetti; di conseguenza resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nella fase esecutiva nei soli casi in cui l'Amministrazione intervenga con atti autoritativi incidenti sul rapporto concessorio sottostante o quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali sia sull'<i>an</i> che sul <i>quantum</i> (Cass. civ., sez. un., 17 dicembre 2020, n. 28973).</p> <p>Secondo tale orientamento esulano dalla giurisdizione esclusiva le controversie nelle quali il <i>petitum</i> sostanziale è l'accertamento</p>



	<p>dell'adempimento o dell'inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, in quanto non coinvolgono sotto alcun profilo un controllo sull'esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimento (vds. sul punto in materia di concessioni di servizi, Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267).</p> <p>In altri termini, peculiare e decisivo rilievo deve essere attribuito al criterio del concreto collegamento con il potere, quale presupposto costituzionalmente imprescindibile per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204 del 2004.</p> <p>Di conseguenza, secondo il superiore orientamento, <i>«la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge»</i> (Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18267)</p> <p>Non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo, da cui consegue la inammissibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, del ricorso straordinario in esame, fermo restando che il ricorrente potrà riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, in applicazione dell'art. 11 c.p.a.</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci

